

**N. R.G. 1686/2023**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE**

**SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE**

La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:

Dott.ssa Anna Primavera

Presidente

Dott. Luigi Nannipieri

Consigliere istruttore- relatore

Dott. Nicola Mario Condemi

Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **1686/2023**

con OGGETTO: **Fideiussione - Polizza fideiussoria**

promossa da:

**RED SEA SPV S.R.L.** (C.F.

tramite la procuratrice **PRELIOS CRE-**

**DIT SOLUTIONS S.P.A.** (C.F.

con il patrocinio dell'avv.

**APPELLANTE**

contro

**ALBERTO**

(C.F.

), rappresentato e difeso dall'Avv.

**APPELLATO**

**PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:**

sentenza n. 282/2023 del Tribunale di Lucca pubblicata in data 08/03/2023.

**CONCLUSIONI**

In data 24 aprile 2025 la causa veniva trattenuta in decisione *ex 352 c.p.c.* sulle seguenti conclusioni.

**Per la parte appellante PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.P.A.:**

*"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta, così giudicare*

*1. Nel merito: accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, in riforma della sentenza del Tribunale di Lucca n. 282 pubblicata in data 08/03/2023 e non notificata tra le parti, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado, che si ritrascrivono:*

*In via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione passiva della cessionaria opposta Red Sea SPV s.r.l. rispetto alle domande di accertamento della nullità della fideiussione sia per contrarietà al Codice del Consumo sia per contrarietà alla Legge antitrust, per tutti i motivi dedotti in atti.*

*Nel merito: rigettare le domande ed eccezioni tutte spiegate da parte opponente in quanto infondate in fatto e in diritto e totalmente sfornite di prova per le ragioni esposte in atti e, conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 537/2021 del Tribunale di Lucca.*

*In via istruttoria: ci si oppone in ogni caso all'istanza avversaria di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei libri delle fideiussioni e delle singole fideiussioni ricevute dall'istituto bancario cedente dal 03/05/2021 ad oggi, in quanto inconferente, irrilevante, comunque inammissibile per quanto dedotto in atti.*

*2. Per l'effetto, di conseguenza: condannare Alberto al pagamento della somma di euro 192.884,34, oggetto della domanda monitoria, oltre interessi di mora dal 27.06.2018 al saldo effettivo, calcolati al tasso convenzionale indicato nel contratto di mutuo ipotecario fondiario del 19.12.2002, a rogito dott. Marzio Villari, notaio in Seravezza, iscritto al Collegio Notarile di Lucca, n. 37.152 di Rep. e n. 5.624 di Racc., regi-*

strato a Lucca il 27.12.2002 al n. 4990, comunque nel rispetto e nei limiti della Legge 108/1996 e di tutte le ulteriori normative vigenti, o di quella somma, anche diversa, che sarà ritenuta di giustizia.

3. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali e accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio e con salvezza di ogni altro pregiudizio.”

### **Per la parte appellata ALBERTO**

“Voglia la Corte d'Appello di Firenze dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare l'appello proposto da Red Sea SPV srl con conferma della sentenza n. 282-2023 del Tribunale di Lucca . Con vittoria di spese e compensi legali per entrambi i gradi di giudizio”.

### **Fatti di causa - svolgimento del giudizio**

#### **Il giudizio di primo grado**

1. ALBERTO proponeva opposizione al decreto del Tribunale di Lucca n. 537/2021 con il quale gli era ingiunto il pagamento di € 192.884,34, oltre interessi e spese a favore di RED SEA SPV S.R.L. (cessionaria del credito BANCO BPM S.p.A., già CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA) quale residuo dovuto come fideiussore della società CLIPPER S.R.L. per il mutuo ipotecario di cui all'atto pubblico in data 19 dicembre 2002, rilevando ed eccependo:

- di aver agito quale consumatore, non essendo amministratore o socio della garantita, ma solo padre di Gianluca uno dei soci della CLIPPER S.R.L.;

- la nullità ex art. 33, 34, 36 Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) delle clausole dell'atto pubblico relative alla fideiussione in quanto vessatorie e abusive;

- l'estinzione ex 1957 c.c. perché il creditore non aveva agito entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, da individuarsi nella comunicazione di decadenza dal beneficio del termine in data 26 gennaio 2005;



- la nullità della fideiussione o di singole clausole per violazione dell'art. 2 della legge 287/1990 come da provvedimento della Banca di Italia n. 55 del 2 maggio 2005.

Si costituiva in giudizio la creditrice opposta RED SEA SPV S.R.L., chiedendo la conferma del decreto opposto.

Istruita la causa con documenti, il Tribunale di Lucca con sentenza n. 282/2023 pubblicata il 08/03/2023 così statuiva:

*“revoca il d. i. opposto nei confronti del condanna Red Sea a rifondere al le spese di lite, che liquida in € 11.600,00 per compenso del difensore ed € 406,50 per spese vive, oltre spese generali, cap ed iva di legge”.*

Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:

*“1. Per quanto concerne le eccezioni fondate sul fatto che i contratti sarebbero riproduttivi del modello ABI di cui sopra, esse sono infondate sia nella prospettiva della nullità dell'intera fideiussione, sia in quella della nullità unicamente della deroga all'art. 1957 cc. In generale occorre infatti osservare che la pronuncia della Banca d'Italia si riferisce unicamente alle fideiussioni omnibus, e quelle in questione non lo sono. Oltre a questo, poi, quanto alla prospettiva della nullità dell'intera fideiussione, essa in tanto potrebbe sostenersi, in quanto vi fosse la prova del fatto che, in assenza delle clausole riproduttive del modello ABI, le parti non avrebbero concluso il contratto, prova che non è stata fornita [...]”*

*2. – Per quanto concerne l'eccezione relativa alla vessatorietà della deroga all'art. 1957 cc, essa è invece fondata.*

*Premesso che la deroga in discorso determina, indiscutibilmente, una limitazione alla facoltà di opporre eccezioni, rientrando dunque nell'ambito della previsione di cui all'art. 332 lett. t) d. lgs. 206/05, per un verso il in quanto padre di uno dei soci della Clipper, ma non egli stesso socio o amministratore della stessa, rivestiva indubbiamente la qualità di consumatore (né il fatto che fosse commercialista vale a modificare tale conclusione, trattandosi di qualifica che non lo identifica quale professionista relativamente all'oggetto del contratto in questione), per altro verso non vi è prova del*

*fatto che la deroga in questione sia stata oggetto di trattativa individuale, per gli effetti di cui all'art. 34 d. lgs. citato.*

*Chiarito questo e posto per altro verso che il non essersi l'opposta attivata nei confronti della debitrice principale nel termine di cui all'art. 1957 cc non è contestato, ne consegue che l'obbligazione del \_\_\_\_\_ deve ritenersi estinta in base a tale norma".*

### **L'appello.**

2. Proponeva tempestivo appello PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.p.A. ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:

1) omessa pronuncia in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Red Sea SPV S.r.l. rispetto alle eccezioni di nullità delle clausole fideiussorie per contrarietà alla normativa consumeristica;

2) errata statuizione in ordine alla qualifica di consumatore dell'opponente Alberto e conseguente errata ritenuta applicabilità del D.Lgs. n. 206/2005.

3) errata e incongrua motivazione in relazione alla ritenuta vessatorietà della clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ., prevista dall'art. 18 del contratto di mutuo, per asserito difetto di trattativa individuale tra banca mutuante e fideiussore; mancata e omessa valutazione del materiale probatorio acquisito al giudizio, segnatamente: del contratto di mutuo su cui è fondato il decreto ingiuntivo opposto (doc. 6 fascicolo di primo grado opposta); della fideiussione omnibus rilasciata dal \_\_\_\_\_ a garanzia delle obbligazioni assunte dalla debitrice principale Clipper S.r.l. in epoca antecedente la stipulazione del contratto di mutuo (doc. 7 fascicolo di primo grado opposta). Violazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.

Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Si costituiva in giudizio ALBERTO \_\_\_\_\_ che contestava le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.

Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini *ex 352 c.p.c.* in data 24 aprile 2025 a seguito di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, preciseate come in epigrafe trascritte.

### **Motivi della decisione**

L'appello è fondato, nei limiti di seguito precisati.

**3.** Con il primo motivo (“*omessa pronuncia in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Red Sea SPV s.r.l. rispetto alle eccezioni di nullità delle clausole fideiussorie per contrarietà alla normativa consumeristica*”) parte appellante in sintesi deduce: “*in ipotesi di cessione dei crediti finalizzata alla cartolarizzazione ai sensi della Legge n. 130/1999, la cessionaria subentra nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione, non verificandosi alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione, con la conseguenza che legittimato a contraddirre all'azione volta ad impugnare il contratto è unicamente l'altro contraente, ovvero la Banca [...] Dei diritti derivanti dal contratto, il cessionario acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono invece trasferite le azioni inerenti l'essenza del precedente contratto, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito*”.

Il motivo è infondato.

I giudici di legittimità hanno chiarito che in caso di cartolarizzazione non è consentito al debitore ceduto proporre eccezioni nascenti da rapporti intrattenuti con il cedente diversi da quelli oggetto di cessione (quali quella di compensazione), in quanto i crediti oggetto di cartolarizzazione costituiscono un “*patrimonio separato*” (vedi Cass. 30/08/2019, n.21843 : “*i crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del*

*cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso"; vedi anche Cass. 02/05/2022, n.13735).*

La cartolarizzazione tuttavia non può pregiudicare la possibilità per il debitore ceduto di opporre, secondo i principi generali, le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva specificatamente il singolo credito ceduto (vedi chiaramente, in motivazione, la stessa 21843/2019: "si ritiene che il debitore ceduto possa "opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto" (Cass. Sez. 3, sent. 17 gennaio 2001, n. 575, Rv. 543196-01; in senso analogo Cass. Sez. 5, ord. 20 aprile 2018, n. 9842, Rv. 648359-01). Siffatto principio, del resto, ha trovato applicazione con riguardo a quella forma di cessione "in blocco" di crediti [...] si è ritenuto che "la cessione dei crediti che lo caratterizza non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto, in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà", sicchè "il debitore ceduto può opporre al "factor" cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto").

L'eccezione relativa alla nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., in quanto relativa allo stesso rapporto ceduto ben poteva quindi essere opposta dal debitore al cessionario.

4. Con il secondo motivo ("errata statuizione in ordine alla qualifica di consumatore dell'opponente Alberto e conseguente errata ritenuta applicabilità del D.Lgs. n. 206/2005") parte appellante in sintesi deduce: "il finanziamento di cui si discute è stato concesso a Clipper s.r.l. (società avente per oggetto sociale la somministrazione di alimenti e bevande) per l'esercizio dell'attività di impresa, ossia per la costruzione di un immobile a uso ristorante [...] L'odierno appellato interveniva alla stipula del mutuo de quo in qualità di fideiussore della società, di cui il figlio Gianluca è membro

*esprime del Consiglio di Amministrazione [...] risulta peraltro che il socio Gianluca e il di lui padre Alberto, odierno appellato, svolgono attività professionale di commercialisti con medesimo domicilio anche fiscale in Viareggio, via Padova n. 27 [...] Alberto, in epoca antecedente la stipula del mutuo in questione, segnatamente in data 06/05/2002, aveva rilasciato fideiussione omnibus (non azionata in sede monitoria) sempre per le obbligazioni già consentite o da consentire a Clipper s.r.l. verso l'allora Cassa di Risparmio di Lucca, sino alla concorrenza di euro 500.000,00 [...] Alla luce del contesto sopra descritto in cui si colloca l'operazione di finanziamento è invece da escludersi che Alberto possa qualificarsi consumatore. In altri termini è certo che il abbia rilasciato la fideiussione specifica di cui al contratto di mutuo per le esigenze e gli interessi connessi all'esercizio di impresa della società Clipper s.r.l. e non certo per far fronte a esigenze personali o della propria famiglia, segnatamente per esigenze personali del figlio Gianluca (socio di Clipper s.r.l.)".*

Il motivo è destituito di fondamento.

*"Nel contratto di fideiussione, per stabilire se il fideiussore può beneficiare delle tutele previste dal Codice del Consumo occorre valutare le caratteristiche del fideiussore stesso, indipendentemente dal contratto principale garantito. In particolare, si ritiene consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo un'attività professionale, stipula la fideiussione per scopi estranei a tale attività. Questo significa che la garanzia non deve essere legata all'esercizio della professione, né strettamente necessaria al suo svolgimento" (vedi Cass. sez. I 07/05/2024 n.12286; vedi anche Cass. sez. II 30/08/2023, n.25459: "il fideiussore, persona fisica, non è un professionista "di riflesso", non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito"; Cass. S.U. 27/02/2023, n.5868 : "nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività*

*professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento”.*

Nella fattispecie, come evidenziato dal Tribunale e come emerge documentalmente dalla visura, ALBERTO non era né socio né amministratore della CLIPPER S.r.l., né vi sono elementi per ritenere che il rilascio della garanzia a favore della società avente ad oggetto la somministrazione di bevande fosse espressione dell’attività professionale di commercialista esercitata dallo stesso; l’unico motivo emergente per il rilascio della fideiussione risulta quello relativo al legame familiare con il figlio Gianluca, socio ed amministratore della Clipper S.r.l.; né assume rilievo alcuno ai fini dell’esclusione della qualifica di consumatore il rilascio di altra fideiussione per la medesima società, fideiussione peraltro, come indicato da parte appellante, “*non azionata*” nel presente giudizio.

5. Con il terzo motivo (“*errata e incongrua motivazione in relazione alla ritenuta vessatorietà della clausola di deroga all’art. 1957 cod. civ., prevista dall’art. 18 del contratto di mutuo, per asserito difetto di trattativa individuale tra banca mutuante e fideiussore; mancata e omessa valutazione del materiale probatorio acquisito al giudizio, segnatamente: del contratto di mutuo su cui è fondato il decreto ingiuntivo opposto (doc. 6 fascicolo di primo grado opposta); della fideiussione omnibus rilasciata dal a garanzia delle obbliga-zioni assunte dalla debitrice principale Clipper s.r.l. in epoca antecedente la stipulazione del contratto di mutuo (doc. 7 fascicolo di primo grado opposta). Violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.”*) parte appellante in sintesi deduce: “*la fideiussione de qua è stata rilasciata dal contestualmente alla stipulazione del mutuo; la predetta garanzia è consacrata all’interno di un atto pubblico e non rilasciata con un mero atto predisposto dall’istituto bancario su moduli e formulari. Essa costituisce dunque di per sé espressione della libertà di auto-determinazione e di comprensione da parte del fideiussore del contenuto delle clausole contrattuali [...] La documentazione dimostra in modo inequivoco che la bozza del contratto di finanziamento con i relativi allegati è stata trasmessa dalla banca mutuante alle parti in data 13/11/2002, ossia un mese prima della stipulazione dell’atto*

*notarile (l'atto pubblico è datato 19/12/2002). L'appellato padre di uno dei soci della società mutuataria, al pari degli altri contraenti, ha dunque avuto modo di prendere visione delle condizioni contrattuali ed è stato messo in condizione di compiutamente valutare il contenuto dell'atto, accettandolo in ogni sua parte prima di sottoscriverlo dinanzi il notaio. Anche qualora possa ritenersi applicabile alla fattispecie la disciplina del codice del consumo, il che è non è per quanto sopra detto, la trattativa individuale vi è stata, avendo tutte le parti preso adeguata contezza delle condizioni contrattuali prima della stipulazione dell'atto pubblico e avendovi aderito mediante la sottoscrizione del medesimo [...] Con riferimento a contratti del consumatore conclusi prima dell'entrata in vigore del Codice del consumo, per consolidata giurisprudenza di legittimità, quando il contratto è stato redatto nella forma dell'atto pubblico notarile, le clausole inserite nel contratto, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come "predisposte" dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione (Cass. 18275/21, 15223/20, 15237/17). [...] Non appare nemmeno ipotizzabile una 'trattativa individuale' più consapevole ed effettiva di quella svolta in sede di stipula per atto notarile, per cui le due clausole in questione devono ritenersi pienamente valide ai sensi e per gli effetti del citato art. 34 comma 4".*

Il motivo è fondato, per quanto di seguito esposto.

**5.1.** In fatto è opportuno preliminarmente evidenziare:

- che la fideiussione è stata inserita nell'atto pubblico notarile di concessione del mutuo ipotecario (rogito in data 19 dicembre 2002);

- che allegato all'atto notarile vi è la lettera in data 13 novembre 2002 con la quale la Cassa di Risparmio di Lucca comunicava l'accoglimento della domanda di mutuo, con relativo "capitolato" contenete le condizioni generali relative ai mutui ipotecari, lettera e "capitolato" sottoscritti anche dai fideiussori;

- che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., assieme alla compiuta regolamentazione del rapporto fideiussorio, risulta inserita (non nel citato "capitolato" allegato ma) unicamente nell'atto pubblico (vedi punti 18 e 19: "18) I fideiussori dispensano inoltre la Cassa dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 CC, intendendo di riman-

*nere obbligati, in deroga a tale disposizione, anche se la Cassa non abbia proposto le sue istanze contro la parte mutuataria e gli eventuali coobbligati o non le abbia continue. 19) I fidejussori sono tenuti a pagare immediatamente alla Cassa a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione della parte mutuataria, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.”).*

**5.2.** Parte appellante non contesta che la deroga all'art. 1957 c.c. costituisca una clausola che *ex art. 33 del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005)* si presume “*vessatoria fino a prova contraria*”.

Anche la Corte di Cassazione, con riferimento alla previgente (ma sovrapponibile) disciplina dell'art. 1469 bis c.c. ha avuto modo di precisare che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. sancendo “*a carico del consumatore ... limitazioni della facoltà di opporre eccezioni*” (art. 1469 bis, comma secondo n. 18, corrispondente all'attuale art. 33, comma 2, lettera t) rientra nella “*lista grigia*” delle clausole che si presumono vessatorie (vedi, anche in motivazione, Cass. sez. III, 28/09/2023, n.27558: “*risulta a tale stregua non essersi dalla corte di merito considerato che, nel derogare in termini più ampi il termine di 6 mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c., viene prolungato il tempo in cui la Banca può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita Banca. Una siffatta clausola si appalesa allora senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risultì non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifiuita nel Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 17/20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262. Cfr. altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890). Disciplina che come questa Corte ha già avuto più*

*volte modo di sottolineare si affianca a quella - altra e diversa ma concorrente - ex art. 1341 c.p.c., comma 2, art. 1342 c.c., in tema di clausole onerose nelle condizioni generali di contratto, relativa a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari”).*

**5.3.** Qualificata la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. come presuntivamente vessatoria ex art. 33 del Codice del Consumo, si tratta di valutare l'incidenza delle successive previsioni dell'art. 34, commi 4 e 5 in tema di predisposizione-trattativa (“*4. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale. 5. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore*”).

Con riferimento alla diversa tutela “formale” della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c. i giudici di legittimità, come evidenziato dalla difesa di parte appellante, in più occasioni hanno escluso che tale disciplina possa trovare applicazione per i contratti conclusi con atto pubblico (vedi Cass 16/07/2020, n.15253: *le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione*; Cass. 20/06/2017, n.15237; Cass. 21/09/2004, n.18917: *“le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come "predisposte" dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non richiedono approvazione specifica per iscritto, in quanto la particolare forma contrattuale rivestita dall'accordo esclude la necessità di una approvazione siffatta”*).

Del resto, come osservato in dottrina, una doppia sottoscrizione non può comunque trovare formale applicazione nell'ambito del contratto pubblico notarile, stante la

chiara lettera dell'art. 51 della legge notarile (legge 89/1913), che al n. 10 prevede una unica sottoscrizione finale, salva la “*sottoscrizione in margine di ciascun foglio, anche col solo cognome*” prevista al n. 12.

La stessa Cassazione in una recente pronunzia ha poi evidenziato la radicale differenza strutturale tra la tutela formale dell'art. 1341 c.c. e quella “*sostanziale*” prevista dal Codice del Consumo (vedi, in motivazione, Cass. Sez. III, 14 febbraio 2024, n. 4140: “*trattasi di disciplina invero altra e diversa da quella -concorrente- posta all'art. 1341 ss. c.c. applicabile a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, la vessatorietà della clausola ex art. 34, comma 4, D.Lgs. n. 206 del 2005 ben potendo viceversa attenere anche al singolo rapporto contrattuale* (v. Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 20/3/2010, n. 6802). Si è da questa Corte altresì sottolineato come ex art. 34, comma 5, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 -c.d. Codice del consumo-, il consumatore che agisca in giudizio ha l'onere di allegare e provare che il contratto è stato predisposto dal "professionista" e che le clausole constituenti il contratto corrispondono a quelle vessatorie di cui all'art. 33, comma 2, del citato D.Lgs., spettando viceversa al "professionista" superare tale presunzione, dando prova che la singola clausola contrattuale sia stata oggetto di specifica trattativa ex art. 34, comma 4, D.Lgs. n. 206 del 2005 caratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed effettività (v. Cass., 26/9/2008, n. 24262). La trattativa, quale presupposto di esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela del consumatore ex D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 -c.d. Codice del consumo- (v. Cass., 20/3/2010, n. 6802), costituisce infatti un prius logico rispetto alla verifica della sussistenza del significativo squilibrio in cui riposa l'abusività della clausola o del contratto, sicché spetta al professionista che invochi la relativa inapplicabilità dare la prova del fatto positivo dello svolgimento della trattativa e della relativa idoneità, in quanto caratterizzata dai suindicati imprescindibili requisiti di individualità, serietà ed effettività, ad atteggiarsi ad oggettivo presupposto di esclusione dell'applicazione della normativa in argomento [...]. In presenza di accordo frutto di trattativa, l'accertamento giudiziale in ordine all'abusività delle clausole contrattuali rimane viceversa precluso, quand'anche l'assetto di interessi realizzato dalle

*parti risulti significativamente squilibrato a danno del consumatore. La preclusione discende infatti in tal caso non già dalla non vessatorietà della clausola o del contratto fatti oggetto di specifica trattativa, bensì dalla inconfigurabilità della loro unilaterale predisposizione ed imposizione, quali (possibili) fonti di abuso nella vicenda di formazione del contratto (v. Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262)".*

Nella medesima pronunzia si è altresì precisato che “*allorquando il testo contrattuale utilizzato da un consumatore venga predisposto da un notaio o da altri professionisti (quali ad esempio un avvocato o un commercialista) l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore in argomento, può ritenersi del pari esclusa se e in quanto il consumatore abbia avuto la possibilità di concretamente incidere, anche provocandone la modifica o l'integrazione, sul contenuto del contratto da tali soggetti predisposto su incarico di una o di entrambe le parti*”.

**5.4.** L'art. 34 al comma 5 in precedenza trascritto pone espressamente a carico del professionista “*l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore*” ma solo con riferimento al “*contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali*”, mentre al precedente comma 4 esclude in generale la vessatorietà in ipotesi di trattativa individuale, senza alcuna previsione specifica in tema di onere probatorio.

Si tratta di una disciplina che trova precisa corrispondenza nel testo della direttiva n. 93/13/CEE (della quale la disciplina nazionale costituisce attuazione), che pone una preliminare alternativa tra “*negoziato individuale*” da un lato e “*redazione preventiva*” - “*contratto di adesione*” dall'altro e successivamente sancisce un onere probatorio a carico del professionista nel caso specifico di “*clausola standardizzata*” (vedi art. 3 della direttiva: “*2. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell'ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto. [...] Qualora il professionista affermi che una clausola standardizzata è*

*stata oggetto di negoziato individuale, gli incombe l'onere della prova"; in merito alla correlazione tra "clausola standardizzata" ed onere della prova a carico del professionista del "negoziato individuale" vedi anche Corte di Giustizia, Sentenza Nona Sezione, 13 luglio 2023, ZR e PI contro Banco Santander, Causa C-265/22, punto 62 della motivazione: "dalla decisione di rinvio risulta che la convenuta nel procedimento principale sostiene che la clausola controversa è stata oggetto di negoziato individuale. Spetta al giudice del rinvio pronunciarsi su tale aspetto, prendendo in considerazione le norme relative alla ripartizione dell'onere della prova enunciate all'articolo 3, paragrafo 2, primo e terzo comma, della direttiva 93/13, le quali prevedono segnatamente che qualora il professionista affermi che una clausola standardizzata è stata oggetto di negoziato individuale, gli incombe l'onere della prova").*

In aderenza a tali dati testuali è stato precisato dai giudici di legittimità che il presupposto applicativo della tutela, almeno per le clausole inserite nelle cosiddetta "lista grigia", sia dato dalla predisposizione unilaterale da parte del professionista e che tale presupposto, al di fuori della particolare previsione del comma 5 (ovvero del "contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali") debba essere provato dal consumatore che voglia far valere l'inefficacia "in base alla regola generale ex art. 2697 c.c" (vedi, in particolare, in motivazione, Cass. sez. III, 26/09/2008, n.24262: "la disciplina in argomento è invero funzionalmente volta a tutelare il consumatore a fronte della unilaterale predisposizione ed imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quali possibili fonti di abuso. Laddove l'accordo costituisce in tutto o in parte l'esito di una trattativa, l'accertamento giudiziale in ordine all'abusività delle clausole contrattuali rimane viceversa precluso, quand'anche l'assetto di interessi realizzato dalle parti risulti significativamente squilibrato a danno del consumatore. La preclusione discende infatti in tal caso non già dalla non vessatorietà della clausola o del contratto fatti oggetto di specifica trattativa, bensì dalla inconfigurabilità della loro unilaterale predisposizione ed imposizione, quali (possibili) fonti di abuso nella vicenda di formazione del contratto [...] Le richiamate norme fanno specifico ed espresso riferimento esclusivamente ai contratti conclusi mediante moduli o formulari predisposti

*per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, laddove nessuna regola particolare è invece al riguardo dettata con riferimento al contratto individualmente negoziato. [...] al consumatore che agisce in giudizio per la declaratoria di inefficacia della clausola in base alla regola generale ex art. 2697 c.c., incombe di allegare che ricorrono i presupposti ed i requisiti necessari e sufficienti per pervenire alla declaratoria domandata, e cioè che il contratto è stato predisposto dal professionista, il quale lo utilizza nel quadro della sua attività professionale, e che le clausole constituenti il contenuto del contratto corrispondono a quelle vessatorie di cui all'art. 1469 bis c.c., comma 3, o D.lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, (ovvero art. 36, comma 2). Spetta viceversa al professionista dare la prova dei fatti impeditivi o modificativi, e pertanto la prova positiva dello svolgimento della trattativa e della relativa idoneità, in quanto caratterizzata dagli imprescindibili requisiti più sopra indicati, ad atteggiarsi a presupposto di esclusione dell'applicazione della normativa in argomento”).*

In sintesi: la disciplina di tutela del consumatore prevista dagli art. 33 e seguenti del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 trova applicazione tanto in ipotesi di contratti sottoscritti mediante “moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali” (“clausola standardizzata”, per usare l'espressione della direttiva) che di contratto singolo, “non standard”, ma con diversa ripartizione dell'onere probatorio a carico del consumatore: nella prima ipotesi la predisposizione risulta di per sé comprovata e vi è l'immediato onere a carico del professionista della dimostrazione della trattativa individuale e specifica della clausola; nella seconda ipotesi, qualora si tratti di stipulazione negoziale apparentemente singola, il consumatore è tenuto fornire la preliminare prova della predisposizione unilaterale del contratto ad opera del professionista (che si tratti in effetti di un “contratto di adesione”, per usare l'espressione della direttiva) e solo all'esito il professionista sarà tenuto a dimostrare la trattativa individuale e specifica.

Il presupposto applicativo della disciplina speciale di tutela è infatti costituito dalla unilaterale predisposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista ed ove tale presupposto non emerga dall'utilizzo di moduli, formulari, “clausole standardizzate” deve essere provato dal consumatore (vedi anche Cassazione civile sez. III,

20/03/2010, n.6802: *la disciplina di tutela del consumatore posta dagli art. 33 e ss. d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (c.d. Codice del consumo) prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto. Infatti, detta disciplina è volta a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, con la conseguenza che la vessatorietà della clausola può ben attenere anche al rapporto contrattuale che sia stato singolarmente ed individualmente negoziato per lo specifico affare (come nella specie, concernente un contratto di appalto privato di lavori di ristrutturazione di un immobile), risultando, quindi, categoria diversa dall'onerosità ex art. 1341, comma 2, c.c., con cui concorre unicamente nell'ipotesi, per l'appunto, di contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti”).*

**5.5.** Chiarita la generale ripartizione dell'onere della prova in ordine alla predisposizione ad opera del professionista, deve esaminarsi l'ulteriore questione relativa alla possibilità che pure un atto pubblico notarile possa, concretamente, qualificarsi quale “*contratto per adesione*”, con applicazione della disciplina degli artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo.

L'art. 47 della legge notarile dispone: “*1. L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall'articolo 48, di due testimoni. 2. Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto*”; il successivo art. 51 prescrive che “*dell'atto, delle scritture, dei titoli inserti nel medesimo*” sia “*data dal notaro, o, presente il notaro, da persona di sua fiducia, lettura alle parti*” (mentre “*la lettura delle scritture e dei titoli inserti può essere omessa per expressa volontà delle parti, purché sappiano leggere e scrivere*”); il regolamento per l'esecuzione della legge notarile (R.D. 10 settembre

1914, n° 1326) all'art. 67 prevede poi : “*spetta al notaro di dirigere la compilazione dell'atto dal principio alla fine, anche nel caso che lo faccia scrivere da persona di sua fiducia; a lui solo compete d'indagare la volontà delle parti e di chiedere, dopo di aver dato ad esse lettura dell'atto, se sia conforme alla loro volontà*”.

In dottrina è stato evidenziato che la compilazione materiale dell'atto da parte del notaio, la lettura e la richiesta di conferma della conformità alla volontà delle parti di per sé non escludono che il testo contrattuale trasfuso nell'atto pubblico sia stato in realtà previamente predisposto dal professionista; vari Autori hanno condivisibilmente osservato: “*non solo l'atto notarile non esclude il presupposto della predisposizione unilaterale da parte del professionista (in casi quali i mutui bancari), ma anche che il Notaio non è in condizione, al momento della conclusione del contratto, di conoscere quale sia stata la negoziazione pre-contrattuale delle clausole e soprattutto se tale negoziazione abbia rappresentato o meno una trattativa ai sensi dell'art. 34, comma 4, del Codice del consumo*”; “*è agevole constatare che il ‘procedimento’ notarile non può in alcun modo escludere il fatto storico della predisposizione unilaterale, rispetto alla quale la volontà negoziale espressa dal contraente debole, si configura pur sempre come adesione ad uno schema fatto dalla controparte*”; “*il semplice fatto che il notaio rediga l'atto e lo legga alle parti, spiegandone il contenuto, e che estenda la lettura eventualmente anche agli allegati, non è sufficiente ad evitare che talune clausole possano essere dichiarate inefficaci perché abusive*”; “*la verità è che la stipulazione avanti il notaio non implica di per sé la negoziazione del contratto e non sembra pertanto sostenibile la teoria secondo cui, nell'ipotesi in esame, dovrebbe inevitabilmente venir meno la caratteristica della predisposizione unilaterale*”; “*qualora un contratto in serie sia redatto in forma pubblica, la lettura dell'intero contenuto contrattuale da parte del notaio alle parti e la loro conseguente sottoscrizione, non può essere, di per sé, in grado di annullare il carattere unilaterale della predisposizione o meglio di rendere esistente una trattativa che non c'è stata*”; “*di fronte a un contratto già predisposto, neppure il notaio è chiamato a rappresentare in forma giuridica gli interessi delle parti, né tanto meno a mediare tra questi; egli si trova a ricevere un atto già compiutamente formato: in cui cioè si è interamente estrinsecata l'autonomia privata, pur se in termini del tutto*

asimmetrici (*insomma la confezione per atto pubblico non suppone per nulla, né implica, la presenza di trattative*)”.

La Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare in generale che “*la direttiva 93/13 non contiene nessuna disposizione riguardante il ruolo che può essere o meno devoluto al notaio in materia di controllo delle clausole contrattuali abusive [...] tenuto conto della particolare fiducia che il consumatore dimostra, di norma, nei confronti del notaio, nella sua qualità di consulente imparziale, e del fatto che gli atti redatti da quest'ultimo non sono inficiati da illegittimità, esiste un rischio non trascurabile che il consumatore sia meno vigilante al momento della predisposizione di detti atti quanto all'esistenza di clausole abusive*” (così Corte di Giustizia, Sez. III, 1.10.2015, causa C-32/14 – ERSTE Bank Hungary Zrt. – Attila Sugár, punti 48 e 54 della motivazione).

In una successiva pronunzia la stessa Corte di Giustizia ha poi espressamente evidenziato che la predisposizione unilaterale non è esclusa dalla successiva redazione in foma notarile né dalla preliminare trasmissione del testo al consumatore (vedi Corte di Giustizia, Prima Sezione, Ordinanza del 24 ottobre 2019 – Topaz, causa C 211/17, punti 47-50 della motivazione, informalmente tradotti dal testo ufficiale in lingua francese: “*ritenere automaticamente che la mera sottoscrizione del contratto costituisca la prova dell'esistenza di una negoziazione individuale delle clausole contrattuali equivarrebbe a privare l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/13, e in particolare il suo ultimo comma, del suo effetto utile. 48 La circostanza che il contratto sottoscritto dal consumatore sia stato autenticato da un notaio, come nel caso di specie, non è idonea a rimettere in discussione tale valutazione. Infatti, la sottoscrizione del contratto da parte del consumatore, anche se autenticata, prova soltanto che tale contratto è stato concluso e non prova in alcun modo che le clausole contestate siano state oggetto di negoziazione individuale, nell'ambito della quale il consumatore ha avuto la possibilità di incidere sul contenuto delle clausole stesse. 49 Inoltre, la negoziazione delle clausole del contratto non deve essere confusa con l'informazione preventiva del consumatore, la quale si fonda sull'obbligo di trasparenza previsto dall'articolo 5 della direttiva 93/13 e che la Corte ha dichiarato di fondamentale importanza, nella misura in cui è sulla base di tale informazione che il consumatore decide se desidera essere vincolato dalle condi-*

*zioni predisposte in precedenza dal professionista (v., in tal senso, sentenze del 30 aprile 2014, Kásler e Káslemné Rábai, C 26/13, EU:C:2014:282, punto 70, e del 16 gennaio 2014, Constructora Principado, C 226/12, EU:C:2014:10, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). 50 Pertanto, la circostanza che, conformemente all'obbligo di trasparenza previsto dall'articolo 5 della direttiva 93/13, il contratto sia stato trasmesso al consumatore prima della sua conclusione non è, di per sé, determinante per ritenere che le clausole successivamente contestate dal consumatore siano state oggetto di negoziazione individuale").*

Il contratto concluso nella forma dell'atto pubblico notarile ben può quindi essere, in concreto, un “*contratto per adesione*” unilateralmente predisposto dal professionista e tale circostanza può emergere anche in via documentale: ad esempio il consumatore può dimostrare di aver previamente ricevuto dalla banca, insieme alla comunicazione della concessione del finanziamento e delle relative condizioni economiche, anche le condizioni generali e la minuta del contratto, esattamente poi trasfuse nell'atto pubblico.

In alcuni casi, come concretamente avvenuto nella fattispecie per cui è causa, possono essere addirittura allegati all'atto pubblico ed espressamente richiamati, per farne parte integrante, anche i “*moduli o formulari*” predisposti dal professionista per la regolamentazione standardizzata di quel genere di rapporti.

Del resto la prassi della predisposizione unilaterale ad opera delle banche del testo dei mutui ipotecari da sottoscrivere per atto notarile trova preciso riscontro anche nel Provvedimento della Banca di Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche circa la “*Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*”, che alla sezione II, punto 6 prevede il diritto del cliente di avere dalla banca “*la consegna della copia del contratto idonea per la stipula*”, “*dal momento in cui viene concordata la data per la stipula presso il notaio*”, con la specificazione che “*possono essere omessi eventuali dati il cui inserimento nel testo è a carico del notaio*”, a riprova di testi standard predisposti dal professionista meramente riprodotti nella forma dell'atto pubblico (salvo solo l'inserimento dei “*dati*”), ove necessario per la trascrizione od ad altri fini.

In ogni caso la prova della unilaterale predisposizione (necessaria ove non risultino utilizzati modulo o formulari e quindi si tratti di contrattazione apparentemente singola) è libera e potrà dal consumatore essere fornita anche tramite testi o presunzioni.

**5.6.** Poste tali premesse in diritto (onere per il consumatore di provare la predisposizione unilaterale da parte del professionista, salvo l'ipotesi di utilizzo di “*moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali*”); possibilità per il consumatore di provare la predisposizione unilaterale anche in caso di atto pubblico notarile), il motivo di appello è, in concreto, fondato.

Nell'atto notarile di mutuo ipotecario per cui è causa è espressamente richiamata ed allegata la comunicazione della banca di accettazione della richiesta di finanziamento, con il relativo “*capitolato*” generale (allegati A e B all'atto pubblico) e “*la parte finanziata*” dichiara di “*accettarne le condizioni*” (vedi art. 1 e 2 dell'atto). In relazione alle condizioni del mutuo quali risultanti da tale “*capitolato*” risulta quindi dimostrata la predisposizione unilaterale da parte della banca, con impiego concreto di “*moduli o formulari*” standard.

Le condizioni relative alla fideiussione, compresa la deroga all'art. 1957 c.c., come già esposto, non sono tuttavia inserite in tale “*capitolato*” ma sono interamente disciplinate direttamente nell'atto pubblico, agli articoli da 15 a 25; il contratto di fideiussione non risulta quindi redatto mediante moduli o formulari (ipotesi prevista dall'art. 34, comma 4 Codice del Consumo, con relativa disciplina speciale anche in ordine alla ripartizione dell'onere della prova), ma mediante singolare e specifica stipulazione nella forma del rogito notarile.

In applicazione dei principi di diritto in precedenza richiamati (vedi in particolare i passaggi motivazionali di Cass. 24262/2008 sopra trascritti) il fideiussore-consumatore aveva quindi l'onere “*in base alla regola generale ex art. 2697 c.c.*” di fornire la compiuta prova della “*unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista*” poi trasfusa nell'atto pubblico, ma tale onere non è stato assolto, non essendovi elementi per escludere che si tratti di contratto individualmente e regolarmente negoziato.

Conclusivamente l'eccezione di declaratoria di inefficacia della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. *ex artt.* 33 e seguenti del Codice del Consumo non poteva trovare accoglimento, difettando la prova preliminare, a carico del consumatore, della predisposizione e "standardizzazione" delle clausole, necessaria ove il contratto non risulti redatto con moduli o formulari ma singolarmente ed individualmente, nella specie con atto pubblico notarile.

**6.** *"La revoca del decreto ingiuntivo operata dalla sentenza di primo grado di accoglimento dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. è definitiva, ed il titolo giudiziale revocato non è destinato a riviviscenza neppure nel caso di eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello"* (vedi Cassazione civile sez. VI, 06/09/2017, n.20868); pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza parte appellata deve essere condannata al pagamento delle somme di cui al decreto opposto: € 192.884,34, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

*"Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale"* (vedi tra le altre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890; Cassazione civile sez. II - 03/09/2021, n. 23877).

Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, per il primo grado in € 9.000,00 (fase di studio € 1.800,00; fase introduttiva € 1.200,00; fase istruttoria € 3.000,00; fase decisionale € 3.000,00) e per il presente giudizio di appello in € 6.600,00 (fase di studio € 2.000,00; fase introduttiva € 1.200,00; fase decisionale € 3.400,00), oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.

#### P.Q.M.

la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da RED SEA SPV

S.R.L. nei confronti di ALBERTO avverso la sentenza n. 282/2023 del Tribunale  
di Lucca pubblicata in data 08/03/2023, così provvede

**IN RIFORMA**

della sentenza impugnata

- condanna ALBERTO al pagamento a favore di RED SEA SPV S.R.L. di € 192.884,34, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

- condanna parte appellata a rimborsare all'appellante le spese dei due gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in € 9.000,00 e per il presente giudizio di appello in € 6.600,00, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge

Così deciso nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.

Il Consigliere relatore - estensore  
Dott. Luigi Nannipieri

Il Presidente  
Dott.ssa Anna Primavera

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

